

STATUTO

ISTITUTO PARITARIO SANTA CROCE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAGNANO NA VIA NUOVA SAN
LEONE 62

Numero REA: NA - 963456

Codice fiscale: 08504121214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

“ISTITUTO PARITARIO SANTA CROCE COOPERATIVA SOCIALE”

* * * * *

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) Denominazione e Sede - Si è costituita, ai sensi dell'art. 2522 c.c. e della Legge n. 381/91 la Cooperativa Sociale

“ISTITUTO PARITARIO SANTA CROCE COOPERATIVA SOCIALE”

con sede legale nel Comune di Gragnano (NA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp.att. c.c..

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2) Durata - La durata della cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

- TITOLO II -

Scopo - Oggetto

Art. 3) Scopo mutualistico - La cooperativa non ha alcuna finalità speculativa ma segue i principi della mutualità nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui agli art. 2512 e seguenti del c.c. La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e n. 328 dell'8 novembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno nei confronti delle famiglie e di persone disagiate, di immigrati richiedenti protezione internazionale, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa è altresì costituita con il preciso scopo di favorire gli studi e le ricerche sui problemi della comunicazione ed espressione, soprattutto della fase dell'adolescenza, con lo scopo prioritario di favorire lo sviluppo armonico ed integrale della personalità umana.

La Cooperativa si propone di interagire con il sistema scolastico e con la più vasta comunità sociale territoriale, allo scopo di alimentare le conoscenze indispensabili alla formazione di una coscienza civile quale prerequisito essenziale per il costituirsi di una reale democrazia sociale.

Scopo della Cooperativa è di coordinare e gestire la produzione culturale, informativa, della comunicazione e dell'istruzione, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere ed attività di divulgazione e istruzione sia in proprio che per conto di terzi, privati e pubblici.

Scopo prioritario è la gestione di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi e per gli effetti delle leggi in materia ed in particolare della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e s.m.i. relativamente all'attivazione di tutti i gradi di istruzione di ogni indirizzo e, in particolare, asilo nido, sezione primavera, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado di ogni indirizzo, inclusi i licei, gli istituti tecnici e professionali, gli indirizzi I. e F.P. - istruzione e formazione professionale - nonché l'attivazione di corsi universitari telematici e frontali.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa potrà procedere alla costituzione, all'apertura, all'acquisto e alla gestione di istituzioni scolastiche parificate, paritarie e/o comunque riconosciute dallo Stato e comunque paritarie rispetto alle scuole statali anche in virtù di provvedimenti che avessero ad essere emanate successivamente alla data odierna.

La Cooperativa potrà svolgere attività formative previste dal Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 177 del 10 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Cooperativa pone la formazione del personale della scuola tra i propri fini istituzionali tenuto conto delle finalità dello Statuto.

Ulteriore scopo sarà quello di erogare corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e dagli Enti locali, sia del tipo autofinanziato che del tipo finanziato, con ciò partecipando ai Bandi che gli Enti dovessero indire.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni utili e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare potrà stipulare convenzioni con Regioni ed ogni altro Ente pubblico o privato, ivi comprese le accademie e le università degli studi.

Tale attività verrà svolta secondo i principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Cooperativa potrà avvalersi delle esperienze di professionisti operanti in settori della didattica, dell'arte e delle tecniche di comunicazioni o comunque in settori connessi ad attività sopra citate.

La società cooperativa, inoltre, potrà:

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- costituire un gruppo cooperativo;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali utili alla realizzazione dello scopo sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare la cooperativa per raggiungere i propri fini sociali può aiutare l'assistito nell'inserimento del tessuto sociale e familiare, cercare strutture idonee ad accogliere l'assistenza per favorirne la socializzazione, aprire nuove strutture o avviare nuovi rapporti con altre strutture esistenti sul territorio (case di riposo, ospedali, enti assistenziali, consultori, consigli di circoscrizione, aziende sanitarie locali, enti pubblici e privati), creare condizioni di lavoro autonomo autogestito dagli assistiti.

La cooperativa è aperta a qualsiasi forma di collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati e si può avvalere del contributo volontario dei singoli privati o enti, anche a scopo di donazione, si può avvalere di tutti i mezzi di comunicazione sociali, propri o di terzi, prendere in fitto, acquistare o costruire immobili per il perseguimento dei fini sociali.

Per promuovere la cultura Cooperativistica e dare ai soci l'adeguata professionalità per le attività di cui allo scopo si intenderà gestire e promuovere corsi di formazione, anche mediante contributi CEE, degli Enti pubblici e Privati in genere, volti a dare ai soci partecipanti all'iniziativa strumenti idonei al miglioramento professionale.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamante dal r.d.l. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative

Art. 5) Agevolazioni sovvenzioni e provvidenze - La Cooperativa compie tutti gli atti necessari ed indispensabili per il conseguimento dello scopo e delle altre attività sociali, beneficiando di tutte le agevolazioni, sovvenzioni, provvidenze e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato, Regioni, Unione Europea, ecc.

Art. 6) Adesioni ad enti - La Cooperativa può aderire ad Enti o organismi i cui scopi siano simili a quelli della Cooperativa stessa. Può, inoltre, aderire ad organizzazioni sindacali di categoria che assumono la tutela degli interessi dei soci. Le relative decisioni sono demandate all'organo amministrativo.

- TITOLO III -

Soci

Art. 7) Soci - I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che sappiano o abbiano interesse a svolgere attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo potenziamento e sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono partecipare alla Cooperativa anche soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della L. 381/1991, in misura non superiore alla metà del numero dei soci. Essi possono prestare la loro attività gratuitamente, eccetto il rimborso delle spese ai sensi della suddetta Legge n. 381/1991.

Possono altresì partecipare, a norma dell'art. 11 della legge 381/91, anche persone giuridiche pubbliche e/o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

La cooperativa potrà ammettere soci sovventori nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 della Legge 31.01.1992 n. 59 e successive modificazioni.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, di cui al 3° comma dell'art 2527 del C.C., in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- a) coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il limite di 5 (cinque) anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non possono rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 8) Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio, deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) se persona fisica, indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale; indicazione dell'attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 7;

b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; l'ammontare delle quote sociali che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quello stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, ed in particolare dalla legge 59/92 ed eventuali future successive modificazioni; dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, emanerà delibera che diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, saranno effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui all'art. 9. In tal caso l'ammissione può essere deliberata nuovamente, con effetto della sua immediata annotazione sul libro dei soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 7.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 9) Doveri e Diritti dei soci - I soci dovranno versare una tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita dall'organo amministrativo e sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente art. 8. Essi sono obbligati

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;

b) alla liberazione delle quote sociali sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

- c) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ad effettuare il lavoro loro assegnato dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa con impegno, disciplina onestà, serietà e senso di responsabilità;
- e) ad avvalersi esclusivamente dei servizi tecnici ed amministrativi organizzati e prestati dalla Cooperativa.

Qualora il capitale sociale della cooperativa sia rappresentato da azioni si applicano le normative previste dall'art. 2521 C.C.

Qualora la cooperativa adotti piani di sviluppo ai sensi dell'art. 4 ultimo comma del presente statuto potranno essere ammesse azioni di partecipazione ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 59/92 ed eventuali successive modificazioni.

I soci che rappresentino almeno un terzo dei componenti della cooperativa, a meno che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, hanno diritto di esaminare ed ispezionare i libri sociali ai sensi degli artt. 2422 C.C. e della Legge 59/92.

Art. 10) Divieti dei soci - È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).

Art. 11) Adesioni ad organizzazione sindacale - La cooperativa potrà aderire all'organizzazione sindacale e di categoria alla quale risulterà appartenere la maggioranza dei singoli soci, ferma restando la libertà dei singoli soci di iscriversi a qualunque sindacato.

- TITOLO IV -

Recesso - Decadenza - Esclusione - Morte

Art. 12) Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13) Motivi di recesso dalla qualità di socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a mano e/o con ricevuta di ritorno alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di ammissione.

Art. 14) Scioglimento del rapporto - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza limitatamente al socio, diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo se deliberato successivamente ai tre mesi anzidetti.

Art. 15) Casi di esclusione - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni, legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione seppure temporanea del rapporto e che ricadano nell'ipotesi del successivo punto f;
- b. che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c. che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la cooperativa;
- d. che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 10;
- e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- f. che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutati quale notevole inadempimento dell'art. 1455 del Codice Civile;
- g. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli;
- j. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento, gesti infamanti;
- k. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);

l. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m. che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

n. che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

Agli effetti di cui all'art. 16, l'esclusione, diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16) Comunicazione della perdita di qualità di socio - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17) Estinzione del rapporto - Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitali da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2521 del Codice Civile. Il rimborso delle quote dei soci recedenti, esclusi o defunti comprenderà anche il rimborso di eventuali sovrapprezzi versati dal socio all'atto dell'ammissione sempre che tali somme siano state utilizzate nelle forme previste dall'art. 27, ultimo comma, del presente statuto.

Art. 18) Rimborso della quota in caso di morte - In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 17.

Art. 19) Rimborso della quota - I soci recedenti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno di scadenza di sei mesi rispettivamente indicati nei precedenti art. 17 e 18. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo ad uno dei fondi indicati nel comma D dell'art. 23

Art. 20) Fondi di previdenza in caso di scioglimento del rapporto - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

- TITOLO V -

Soci sovventori

Art. 21) I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e vengono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per il Potenziamento Aziendale.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23) Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 24) Diritti amministrativi dei soci sovventori - Ai soci sovventori, è attribuito un voto per ogni 250 quote di capitale sottoscritto fino ad un massimo di cinque voti.

In ogni caso, essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 250 quote di capitale sociale è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti dell'organo amministrativo ed è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti del collegio sindacale se esso debba essere nominato.

Il socio sovventore che detenga più di 250 quote di capitale sociale può esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

- TITOLO VI -

Trattamento economico dei soci e patrimonio sociale

Art. 25) Trattamento economico del socio - In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo Amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Tale regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

Ai soci volontari si applicano le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'importo della loro retribuzione eventuale viene fissata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Dette retribuzioni saranno assunte alla base del calcolo dei premi e delle relative prestazioni. Ai suddetti soci volontari potrà essere corrisposto anche il solo rimborso spese sostenute, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Ciò ai sensi dell'art. 2 e 4 della L. 381/91

Art. 26) Spesa Previdenziale a carico dei soci - La spesa per la previdenza a favore dei singoli soci prevista dal D.P.R. 30.04.70 n. 602 è a totale carico dei medesimi. Le variazioni alla presente norma statutaria devono essere approvate dall'assemblea ordinaria con la presenza dell'80% dei soci e il 75% di maggioranza del totale dei soci della cooperativa.

Art. 27) Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad € 300,00 né di valore superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 CC;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 27 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci recedenti, decaduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e. da qualunque liberalità, contributo a fondo perduto, agevolazioni sovvenzioni provvidenze e finanziamenti che provenissero alla cooperativa per essere impiegati al fine raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte;
- f. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti.

Art. 28) Divieto di ripartizione degli utili e delle riserve tra i soci - Gli utili e le riserve non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Art. 29) Versamento quote sociali - Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a. almeno il 5% all'atto della sottoscrizione
- b. il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art. 30) Nominatività delle quote sociali - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

Art. 31) Esercizio Sociale - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con il criterio della oculata accortezza ed applicando le norme legali e tributarie. Gli amministratori redigono altresì la relazione al bilancio, di cui all'art. 2428 del CC, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

È prevista la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, ove sussistano le condizioni ed i limiti di legge, e, in tal caso, la nota integrativa, nel rispetto anche degli articoli 2545 e 2513 CC, assorbe la relazione sulla gestione degli amministratori.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 CC; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 CC, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute dai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori della categoria o similari, destinandoli:

- a. a riserva legale, nella misura non inferiore al 30%
- b. il 3% (tre per cento) e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 11 e 12 della L. 59/92;
- c. ad eventuale riserva straordinaria
- d. all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e. una

eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art. 2545-quinquies 3° comma del CC, e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

La parte dei residui attivi, non destinata alla riserva straordinaria, deve essere destinata, nella misura non inferiore al 50% ai fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2536 C.C. e cioè deve essere destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dall'Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c., d. ed e., che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b., venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a.

Art. 32) Ristorni - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

- TITOLO VII -

Organi sociali

Art. 33) Organi Sociali - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente;
- d) il Collegio dei Sindaci se obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del C.C.;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 34) Assemblea dei Soci - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, deve effettuarsi mediante:

- a) lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci, ovvero
- b) mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- c) mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita per deliberare quando siano presenti tutti i soci, ai sensi di legge, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi – questi ultimi se nominati - , siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Art. 35) Assemblea Ordinaria e Straordinaria - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina le modalità di amministrazione e determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;

- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409 - quater del C.C. e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. se nominato;
- 7) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo di Amministrazione;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori;
- 9) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 10) delibera sull'adozione, su proposta dell'organo di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 11) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa.
- 12) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

L'assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del C.C., sulla

proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 36) Regolarità di Costituzione dell'Assemblea - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti esprimibili ed il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto.

Art. 37) Votazioni nelle Assemblee - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. Per l'elezione delle cariche sociali o quando si tratta di argomenti riguardanti persone, la votazione verrà fatta col sistema dello scrutinio segreto.

Art. 38) Diritto di Voto - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per massimo ogni n. 250 (duecentocinquanta) quote possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 39) Costituzione delle Assemblee - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40) Amministrazione e rappresentanza - La società è amministrata in alternativa:

a) da un Amministratore Unico

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

L'organo Amministrativo resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo:

a) lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e sindaco se nominato, non meno di tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

b) lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora

c) telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli amministratori, e ai sindaci se nominati, non meno di tre giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Le adunanze saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, nel caso di questioni riguardanti persone o quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti importa la ricezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale, il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa ea, pertanto, a titolo esemplificativo potrà:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b)** redigere i bilanci consuntivi e preventivi, redigere le relazioni previste dal C.C. ai sensi dell'art. 2428 indicando in detta relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ed in conformità del carattere cooperativo della società,
- c)** compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d)** deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
- e)** concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f)** deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art. 41) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione - Fatta salva la norma di cui all'art. 2386 del Codice Civile, il consiglio di amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni, fino al rinnovo nei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso, o, in mancanza dal Collegio Sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

Le dimissioni dovranno essere accettate dall'organo competente per la elezione del dimissionario.

Art. 42) Mancanza di uno o più amministratori - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Art. 43) Il legale rappresentante - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a terzi, per singoli atti o categorie di atti, la delega in ogni caso deve essere annotata sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 44) Il Collegio Sindacale - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto, nel rispetto dell'art. 2397 del C.C., da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che ne nomina il presidente.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'art. 2543 del CC, ai soci finanziatori. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 45) Compiti del Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Essi hanno la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del CC. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. I sindaci relazionano, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 46) Organo di controllo facoltativo - Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 47) Collegio dei Probiviri e relativi compiti - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci ma anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di cessazione di uno dei probiviri, nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione l'organo Amministrativo fino alla prossima assemblea.

La Cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari di soci defunti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Il ricorso non ha effetto sospensivo. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità entro trenta gironi successivi.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

- TITOLO VIII -

Scioglimento e Liquidazione

Art. 48) Nomina dei Liquidatori - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 49) Devoluzione Patrimonio Sociale - In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge n. 39/92.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

La liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali quote parte di riserve anche da sovrapprezzo. In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

- TITOLO IX -

Disposizioni generali e finali

Art. 50) Regolamenti Interni - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 51) Inderogabilità clausole mutualistiche - In ogni caso, essendo la cooperativa sociale a mutualità prevalente si obbliga inderogabilmente al rispetto dei precetti di legge di cui all'art. 2514 del C.C. previste dagli artt. 26, 27, 28, 31 e 49 del presente statuto.

Art. 52) Rinvio al Codice Civile e Leggi Speciali - Alla presente cooperativa si applica la normativa di cui all'art. 2519 del C.C. inerente le società a responsabilità limitata ricorrendone i presupposti.

F.to: Anna di Martino

F.to: Riccardo di Martino

F.to: Monica Annunziata

F.to: Eleonora Di Nocera

F.to: Carolina Di Maio

F.to: Notaio Salvatore Di Martino (vi è impronta del sigillo)